



Oggetto: *Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della l. 84/1994 e s.m.i. a favore delle imprese autorizzate all'esecuzione di operazioni e servizi portuali nei porti rientranti nel sistema dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Orientale.*

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di "Riordino della legislazione in materia portuale", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTO l'art. 17 della legge n. 84/1994 che disciplina la fornitura del lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali;

CONSIDERATO che le Autorità di Sistema Portuale debbono adottare, ai sensi dell'art. 17 comma 10, specifici regolamenti volti a controllare le attività dei soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo della parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16 e 18;

CONSIDERATO che il "*Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Trieste*" è stato approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 14/2012 in data 21/09/2012, mentre analogo "*Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli art 16 e 18 della l. 84/94 per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art 16 della l. 84/94*" n. 06/2009, relativo al porto di Monfalcone e Porto Nogaro, è stato approvato con Ordinanza dell'Autorità Marittima in data 18/02/2009;

VISTO il DPR 29 marzo 2018, n. 57 che ha disposto l'inserimento del porto di Monfalcone all'interno del sistema dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale a partire dalla sua entrata in vigore, avvenuta in data 14 giugno 2018;

PRESO ATTO che, conseguentemente all'inserimento del porto di Monfalcone all'interno del Sistema dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, a far data dal 14/06/2018 con DPR 29/03/2018 n. 57, nonché in considerazione della necessità di gestire i procedimenti collegati alla fornitura di lavoro temporaneo ex art. 17 nel porto di Monfalcone, risulta necessario provvedere ad estendere la validità del regolamento relativo al porto di Trieste anche al porto di Monfalcone, nelle more della redazione di un nuovo Regolamento di Sistema.



CONSIDERATO che le competenze in materia di disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo debbono essere esercitate previa deliberazione del Comitato di Gestione, sentita la Commissione Consultiva, come stabilito dall'art. 17, comma 14;

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha informato, con nota n. 16971 di data 30/12/2022, l'Autorità Marittima di Monfalcone e la Regione FVG in merito alla competenza per l'individuazione dell'operatore economico da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994 e s.m.i. per il solo porto di Monfalcone, non avendo competenza sulla regolazione delle operazioni portuali nello scalo di Porto Nogaro.

VISTA la nota n. 9164 di data 01/06/2023, prot. AdSP MAO n. 9037 di data 05/06/2023, con la quale la Capitaneria di Porto di Monfalcone ha espresso parere favorevole in merito all'oggetto specificando che, in seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento emanato dall'AdSP MAO, provvederà ad abrogare l'Ordinanza n. 06/2009 di data 18/02/2009 nonché si impegnerà a promuovere un tavolo di confronto con la Regione FVG (e se necessario col MIMS) relativamente alla regolamentazione delle autorizzazioni ex art. 17 afferenti allo scalo di Porto Nogaro;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva nella riunione del 06/06/2023 e dall'Organismo di Partenariato nella seduta del 07/06/2023;

SENTITO il Segretario Generale;

SU PROPOSTA del Presidente,

DELIBERA

di approvare il *Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della l. 84/1994 e s.m.i. a favore delle imprese autorizzate all'esecuzione di operazioni e servizi portuali nei porti rientranti nel sistema dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Orientale*, nel testo allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trieste, li 07/06/2023

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE

Il Presidente
(dott. Zeno D'Agostino)



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE

Porti di Trieste e Monfalcone

Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della l. 84/1994 e s.m.i. A favore delle imprese autorizzate all'esecuzione di operazioni e servizi portuali nei porti rientranti nel sistema dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere :

- **Autorità** : l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
- **Legge**: la legge 28 gennaio 1994, n. 84 – “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;
- **Delimitazione territoriale**: l'ambito portuale compreso nella circoscrizione territoriale individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con decreto in data 6 aprile 1994, (area demaniale marittima delimitata dal Rio Bovedo e la Punta Ronco), destinato allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali relative a movimentazione e stoccaggio delle merci in genere, compresi traghetti merci e misti, rinfuse solide e liquide; l'ambito del porto di Monfalcone, individuato dal Piano Regolatore Portuale, inserito all'interno del Sistema dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale a far data dal 14/06/2018 con DPR 29/03/2018 n. 57;
- **Operazioni portuali**: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito della delimitazione territoriale portuale, da parte delle imprese autorizzate;
- **Servizi portuali**: le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art. 2, comma 1, D.M. n. 132 del 6 febbraio 2001);



- Ciclo delle operazioni portuali: l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge, o espletate, organizzate e gestite in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e banchine marittime rilasciate alle stesse imprese ai sensi dell'art. 18 della legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2, c. 2 e c. 5, D.M. n. 132/2001 del 6 febbraio 2001);
- Autorizzazione: l'autorizzazione ex art. 17, c. 2 e c. 5, della legge rilasciata dall'Autorità all'impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo;
- Canone: la somma determinata dall'Autorità che l'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo è tenuta a corrispondere per il rilascio dell'autorizzazione;
- Cauzione: la cauzione che l'Impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo dovrà costituire a garanzia della puntuale osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalla Autorizzazione;
- Impresa fornitrice: l'impresa autorizzata dall'Autorità – ai sensi dell'art. 17, c. 2 e c. 5 della legge – a fornire lavoro portuale temporaneo;
- Imprese utilizzatrici: le imprese portuali autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
- Prestazioni di lavoro temporaneo: prestazioni lavorative rese da uno o più lavoratori temporanei avviati dall'Impresa fornitrice su richiesta dell'Impresa utilizzatrice e sottoposti al controllo, organizzazione e direzione dell'impresa utilizzatrice per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo dell'impresa medesima;
- Lavoratore portuale temporaneo: il lavoratore alle dirette dipendenze dell'impresa fornitrice autorizzata dall'Autorità o utilizzato dall'impresa fornitrice ai sensi dell'articolo 17;
- Tariffe: i compensi per le prestazioni di lavoro temporaneo rese dall'Impresa fornitrice alle Imprese utilizzatrici determinati sulla base degli elementi indicati al successivo articolo 14 del presente Regolamento.



Art. 2 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, le modalità di rilascio della autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti di Trieste e Monfalcone e gli adempimenti connessi, il controllo delle attività effettuate dal soggetto autorizzato, la verifica dell'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti dei soggetti richiedenti e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati.

Art. 3 Soggetti interessati.

Le norme seguenti sono rivolte a tutti i soggetti interessati alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti di Trieste e Monfalcone, al soggetto a ciò autorizzato a seguito di apposita selezione, ai soggetti autorizzati all'esercizio di operazioni e/o servizi portuali ed a tutti i soggetti pubblici con compiti di vigilanza e controllo ai sensi delle norme vigenti.

Art. 4 Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale consente, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, l'erogazione per una durata non inferiore ad anni 4 (quattro) di prestazioni di lavoro portuale temporaneo, ai sensi del primo comma dell'art. 17 della legge 84/94, nei confronti delle imprese utilizzatrici.

Il soggetto al quale è rilasciata l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, che sarà individuato con apposito procedimento concorsuale promosso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, non può svolgere attività imprenditoriali diverse da quelle indicate in autorizzazione, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della legge 84/94 e dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 132/2001.



La fornitura di lavoro portuale temporaneo prevede l'accoglimento di tutte le richieste di lavoratori ricevute dalle imprese utilizzatrici, garantendo la parità di trattamento nei confronti di tutte le imprese portuali richiedenti, anche attraverso il ricorso alle agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo di cui all'art. 17, comma 6, della Legge 84/94, come integrato dall'art. 86, comma 5, del D.lgs n. 276/2003.

Nel caso di richiesta di impiego di lavoratori che non sia possibile in alcun modo soddisfare da parte dell'impresa fornitrice, neanche mediante il ricorso ai soggetti autorizzati di cui al D.lgs 276/2003, verranno avviati i lavoratori disponibili, secondo le priorità operative delle navi e delle merci disciplinate dal Piano di chiamata ed avviamento al lavoro

Art. 5 Procedimento di selezione.

Ai sensi dell'art.17, c. 2 e c. 5, della legge 28 gennaio 1994, n.84 come modificato dalla legge 30 giugno 2000, n.186, il procedimento di selezione del soggetto a cui sarà rilasciata l'autorizzazione deve garantire la partecipazione di imprese italiane e comunitarie.

Esso si svolgerà secondo le modalità ed i requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara e relativo Capitolato d'onori.

Art. 6 Conclusione del procedimento.

Le risultanze del procedimento di selezione sono sottoposte, su proposta del Presidente, sentita la Commissione Consultiva Locale, a delibera del Comitato di Gestione.

Qualora non sia realizzabile quanto previsto all'articolo 17, c. 2, della Legge 84/1994 per mancanza di soggetto idoneo, il Comitato di Gestione, sentita la Commissione Consultiva Locale, dà mandato al Presidente affinché promuova la costituzione dell'agenzia di cui all'articolo 17, comma 5, della Legge 84/1994.



Art. 7

Dismissione delle partecipazioni e delle attività.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla aggiudicazione definitiva di cui al precedente articolo 6 dovranno completarsi le dismissioni delle attività e partecipazioni indicate all'articolo 17. c. 2 e c. 5, della Legge n. 84 del 1994 ed all'articolo 4, commi 3 e 4, del D.M. 132/2001.

Dal momento del rilascio dell'Autorizzazione l'Impresa fornitrice cessa di svolgere tutte le eventuali attività imprenditoriali diverse da quelle indicate nell'Autorizzazione.

Art. 8

Organico

L'organico dell'impresa fornitrice di lavoro temporaneo viene fissato dall'Autorità di Sistema Portuale in rapporto alle esigenze operative delle imprese utilizzatrici, come previsto dall'art. 17, comma 4, della legge 84/1994 e dalla Direttiva 5 agosto 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

L'Autorità di Sistema Portuale dovrà garantire l'equilibrio e la corrispondenza tra domanda ed offerta, sia rispetto al numero, sia rispetto alla professionalità dei lavoratori dell'impresa fornitrice in funzione delle esigenze delle imprese utilizzatrici.

Eventuali modifiche del predetto organico debbono essere approvate dall'Autorità di Sistema Portuale, previa deliberazione del Comitato di Gestione, sentita la Commissione Consultiva Locale.

In ogni caso l'assunzione di nuovo personale per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'impresa fornitrice è sottoposta all'approvazione preventiva dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

L'impresa fornitrice provvede a garantire la flessibilità di impiego dei lavoratori al fine di ridurre al minimo le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Dopo la fase di prima applicazione, l'Autorità di Sistema Portuale potrà determinare modifiche al predetto organico evitando comunque maggiori costi per i periodi di mancato avviamento.



Art. 9

Avviamento della manodopera temporanea

L'impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime ed al contratto di fornitura di lavoro temporaneo. I lavoratori avviati svolgono la propria attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice. Le richieste sono soddisfatte alla luce dei principi di trasparenza ed imparzialità. La richiesta di manodopera temporanea è numerica e indica la qualifica richiesta. Può essere effettuata a giornata in base all'orario ordinario contrattuale o a uno o più turni, secondo il "Piano di chiamata e avviamento al lavoro" che sarà predisposto dal fornitore del servizio e approvato dall'Autorità di Sistema Portuale, prima del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 17, c. 2 e c. 5, legge 84/94.

L'impresa fornitrice:

- deve suddividere l'organico dei lavoratori in turni, che devono essere programmati in modo da coprire le diverse esigenze operative 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno;
- non deve concedere contemporaneamente ferie e permessi ad un numero di lavoratori superiore ad un quinto dell'organico.

Il personale che non ha goduto delle ferie durante i periodi di picchi di lavoro può scegliere un ulteriore periodo; l'impresa fornitrice avvalendosi a sua volta dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del D.Lgs. 276/03 ed in conformità alla disciplina del vigente C.C.N.L. di settore, deve fare in modo che il personale effettivamente disponibile, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, non scenda in nessun momento al di sotto dell'80% di quello totale.

I ruoli dei lavoratori portuali devono essere mantenuti costantemente aggiornati da parte dell'impresa fornitrice e devono indicare, tra l'altro, per ciascun lavoratore, l'impresa utilizzatrice, il tipo di chiamata e le giornate complessive di avviamento dall'inizio dell'anno.

L'impresa fornitrice è tenuta a presentare il "Piano di chiamata e avviamento al lavoro", che disciplini in dettaglio l'avviamento al lavoro, la modalità di chiamata, l'organizzazione



del lavoro e le sanzioni disciplinari. Detto Piano è soggetto a valutazione, in sede di gara, dalla Commissione aggiudicatrice.

L'impresa fornitrice è tenuta ad avviare i lavoratori portuali temporanei sulla base delle specializzazioni richieste dalle imprese utilizzatrici.

La fornitura di lavoro temporaneo è vietata nei seguenti casi:

- per le mansioni il cui svolgimento può presentare pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di terzi,
- per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente pericolosi individuati con D.M. 31 maggio 1999,
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero,
- a favore delle imprese utilizzatrici che non dimostrino all'Autorità di Sistema Portuale di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Contratto di fornitura di manodopera

Il contratto di fornitura di manodopera è stipulato per iscritto e contiene i seguenti elementi:

- il numero dei lavoratori richiesti e se la richiesta è a turni o ad orario contrattuale ordinario,
- le mansioni cui saranno adibiti i lavoratori,
- il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative,
- assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,
- assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, del pagamento diretto a favore del lavoratore del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice (D. Leg.vo 276/2003),
- la data, l'inizio ed il termine del contratto,
- i costi relativi alla sicurezza del lavoro.



Art. 11 Sostituzione dei lavoratori temporanei

L'impresa fornitrice è tenuta a sostituire i lavoratori avviati al lavoro temporaneo nei casi di malattia, infortunio, permessi ed altre assenze giustificate da esigenze improcrastinabili.

L'impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi:

- manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere,
- inosservanza delle norme di legge e regolamenti relativi alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 4 del D.Lgs. 272/99,
- danneggiamento nello svolgimento dell'attività lavorativa dell'impresa utilizzatrice delle attrezzature, mezzi o strumenti di proprietà della medesima,
- inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice o fornitrice relative al lavoro da svolgere,
- inosservanza dell'orario di lavoro.

La richiesta di sostituzione del lavoratore temporaneo deve essere trasmessa per conoscenza all'Autorità di Sistema Portuale che ha la facoltà di richiedere rapporti dettagliati agli interessati e di svolgere appositi accertamenti.

L'impresa fornitrice, accertata la fondatezza della richiesta sostituzione, provvede a sostituire il lavoratore.

Ai lavoratori avviati presso le imprese utilizzatrici si applica il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti. Eventuali accordi di secondo livello da riconoscere al lavoratore temporaneo verranno contrattati con l'impresa fornitrice e con le rappresentanze locali datoriali e sindacali di categoria.



Art. 12 Tariffa

La tariffa è costituita dai seguenti elementi:

- a) costo orario medio del lavoratore temporaneo, in orario ordinario, in base al vigente C.C.N.L., comprensivo degli eventuali accordi di secondo livello, sottoscritti dall'impresa fornitrice e dalle rappresentanze locali datoriali e sindacali di categoria.
- b) maggiorazione della voce sub a), che tiene conto:
 - delle spese amministrative e generali (comprensive degli indumenti da lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, D.P.I.);
 - delle spese di formazione e della sicurezza;
 - del margine di profitto dell'impresa (utili, remunerazione del capitale, ecc.).

Per ogni avviamento al lavoro, l'impresa utilizzatrice è tenuta a corrispondere all'impresa fornitrice la tariffa approvata e resa esecutiva con apposita ordinanza dall'Autorità di Sistema Portuale, tenuto conto dell'offerta economica presentata in fase di gara da parte dell'aggiudicatario del servizio.

L'Autorità di Sistema Portuale recepisce nel provvedimento tariffario le maggiorazioni relative al lavoro straordinario, supplementare e le indennità di turno, così come previste dal C.C.N.L. e dalla eventuale contrattazione di secondo livello.

Gli eventuali costi per mancato avviamento verranno retribuiti secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 15, L. 84/94.

Per prestazioni e per situazioni particolari potranno prevedersi tariffe specifiche da concordare tra le parti.

Al termine di ogni esercizio, a cura dell'Autorità di Sistema Portuale sarà verificata la congruità della tariffa alla luce dei risultati economici dell'impresa fornitrice e del monitoraggio del costo del lavoro e delle giornate di mancato avviamento.

La tariffa viene adeguata alle rivalutazioni di cui al CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti nell'arco dell'intera durata della autorizzazione.



Art. 13 Doveri dei lavoratori temporanei

Il prestatore di lavoro temporaneo deve svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro; quindi i lavoratori temporanei hanno gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle imprese presso le quali sono avviati in relazione all'organizzazione del lavoro, agli orari, alle disposizioni di servizio, alle mansioni affidate nell'ambito della qualifica assegnata. Ad essi si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'impresa fornitrice.

Art. 14 Obblighi delle imprese utilizzatrici

Le imprese utilizzatrici devono:

1. impiegare i lavoratori secondo le mansioni previste dalle declaratorie riportate nel C.C.N.L., e dagli eventuali accordi integrativi;
2. rispettare puntualmente le normative in materia del lavoro, ed in particolare sulla sicurezza, come previsto dai Decreti Legislativi 81/2008 e 272/99;
3. versare i corrispettivi dovuti di norma entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo accordi o pattuizioni diversi. In caso di ritardo nel pagamento gli interessi di mora saranno pari al tasso EURIBOR a tre mesi lettera, maggiorato di due punti; in caso di ingiustificato mancato pagamento entro 90 giorni dalla data della fattura, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale su richiesta dell'impresa fornitrice, provvederà ad attivare il procedimento di sospensione dell'autorizzazione ex artt. 16 e 18 della Legge 84/94 nei confronti dell'impresa inadempiente. L'Autorità di Sistema Portuale vigilerà sul rispetto degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte dell'impresa fornitrice;
4. comunicare, ai fini del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della L 300/70;
5. far pervenire all'impresa fornitrice la richiesta di lavoro/contratto di fornitura in forma scritta secondo quanto indicato nel "Piano di chiamata ed avviamento al lavoro",



approvato dall'Autorità di Sistema Portuale. La richiesta può prevedere, a facoltà dell'impresa utilizzatrice, il lavoro a turni, continuativi, o ad orario contrattuale ordinario. Le richieste, le variazioni e le disdette, dovranno essere comunicate telefonicamente e confermate via e-mail presso la sede operativa dell'impresa fornitrice entro i termini indicati nel "Piano di chiamata e avviamento al lavoro". Il richiedente sarà responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni contenute nella richiesta, in base alle quali l'impresa fornitrice disporrà il proprio programma;

6. rispondere in solido dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi eventualmente non adempiuti dall'impresa fornitrice;
7. non computare il prestatore di lavoro temporaneo nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

L'impresa utilizzatrice può impiegare il lavoratore in regime di flessibilità anche per esigenze operative non previste, purché le mansioni a cui viene avviato il lavoratore corrispondano a quelle indicate nel contratto di fornitura di manodopera temporanea di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Qualora l'impresa utilizzatrice cui sono state concesse le prestazioni non se ne serva, sarà addebitato, con le modalità ed i tempi operativi che sono stati programmati dall'impresa fornitrice in esito alla richiesta presentata, il costo del personale rimasto inoperoso calcolato nella misura di un turno completo per ciascun turno di avviamento senza lavoro.

Il lavoratore temporaneo non risponde, in via patrimoniale, dei danni arrecati all'impresa utilizzatrice ed ai dipendenti della stessa, salvo dolo o colpa grave.

Art. 15 Obblighi dell'impresa fornitrice

L'impresa fornitrice deve:

- A) in via esclusiva, svolgere attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali; nessun'altra attività può essere esercitata;
- B) garantire ai lavoratori, per le giornate di effettivo lavoro, l'applicazione del trattamento



normativo e retributivo inderogabile determinato a livello nazionale con le modalità stabilite dall'art. 17, c. 13, della l. 84/94 nel quadro dell'applicazione del contratto collettivo unico nazionale di riferimento, ed eventuali accordi integrativi depositati presso l'Autorità di Sistema Portuale; le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso l'impresa autorizzata si intenderanno regolate secondo le previsioni di cui all'art. 17, c. 15, L. 84/94;

- C) assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese che le richiedano avendone titolo ed osservare nei confronti delle stesse l'obbligo di parità di trattamento secondo quanto previsto nel presente regolamento; l'impresa fornitrice non è responsabile di sospensioni del servizio dovute a causa di forza maggiore, maltempo, ragioni di sicurezza, astensione del personale dal lavoro che verranno accertate dall'Autorità di Sistema Portuale;
- D) rispettare le tariffe derivanti dall'applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento ed eseguire la propria attività di fornitura di lavoro temporaneo nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;
- E) provvedere prima dell'inizio dell'attività, a stipulare con primaria compagnia di assicurazione, contratto di assicurazione di responsabilità anche verso Autorità di Sistema Portuale, terzi e imprese utilizzatrici, a garanzia di eventuali danni che possano essere causati da un proprio dipendente a persone, cose ed animali nell'espletamento dell'attività. I massimali d'assicurazione ammontano a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), unico rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.
- F) ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità di Sistema Portuale finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché fornire i dati delle notizie riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa della società medesima, la consistenza e le qualifiche del personale avviato ed i controlli sulle tariffe applicate e sul trattamento normativo e retributivo del personale;
- G) osservare oltre alle prescrizioni di legge vigenti in materia, anche tutte le norme attuative o regolamentari emanate ed emanande al riguardo delle competenti autorità centrali e locali;
- H) presentare all'Autorità di Sistema Portuale con cadenza semestrale un prospetto riepilogativo contenente i seguenti dati:



- numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale
- giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore
- giornate di malattia, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate per ogni singolo lavoratore
- riepilogo prestazione erogate alle imprese e relativo fatturato
- fruizione di lavoro temporaneo in qualità di soggetto a sua volta utilizzatore di prestazioni di lavoro temporaneo
- tutti gli altri dati specificamente richiesti dall'Autorità di Sistema Portuale.

Nel primo anno di attività dell'impresa fornitrice il sopraccitato prospetto riepilogativo dovrà essere presentato con cadenza trimestrale.

Art. 16 Canone e cauzione

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del canone annuo di euro 1.000,00 (mille/00), importo che dall'anno successivo a quello del rilascio dell'Autorizzazione, sarà rivalutato annualmente sulla base della media degli indici ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti indici del mercato all'ingrosso. L'avvenuto pagamento del canone è attestato dalla quietanza rilasciata dall'Istituto tesoriere dell'Autorità di Sistema Portuale.

A garanzia della puntuale osservanza degli obblighi previsti nel presente Regolamento, ovvero sanciti nelle vigenti disposizioni di legge, l'Impresa fornitrice dovrà costituire una cauzione di importo pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00) , versando un deposito cauzionale presso l'Istituto cassiere dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, o prestando una fideiussione bancaria o assicurativa, per il medesimo importo, rilasciata da primari istituti di credito o assicurativi, a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, con pagamento dell'importo garantito entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta.



Art. 17 Aggiornamento professionale e sicurezza

L'impresa fornitrice è tenuta ad organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori temporanei sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento della riqualificazione dei lavoratori, con particolare riferimento ad esigenze di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, attingendo ad un apposito fondo inserito nel bilancio.

La formazione ed informazione sui rischi generici spetta alla ditta fornitrice di manodopera temporanea, quella sui rischi specifici del lavoro da effettuare, spetta all'impresa utilizzatrice.

L'Autorità di Sistema Portuale, sulla base delle esigenze operative delle imprese richiedenti, determina gli standard professionali che l'impresa fornitrice dovrà garantire.

L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del lavoratore tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

L'avviamento dei lavoratori temporanei non può essere disposto, dall'impresa fornitrice, se il lavoratore non è stato formato ed informato sui rischi generici del lavoro da effettuare.

L'impresa utilizzatrice non può impiegare lavoratori se non ha provveduto ad informarli sui rischi specifici.

Gli estremi relativi a quanto indicato nei due commi precedenti dovranno essere dettagliati in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, in base a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, da allegare al contratto di cui all'Articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 18 Revoca dell'autorizzazione e rinuncia anticipata da parte dell'impresa aggiudicataria

L'Autorità di Sistema Portuale può procedere alla revoca della autorizzazione allorché sia stata accertata la grave violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata derivanti dalla normativa nazionale e/o del presente regolamento.

L'Autorità di Sistema Portuale si riserva inoltre di verificare costantemente l'adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'impresa fornitrice, comminando in caso di



riscontrate omissioni la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

L'impresa fornitrice può rinunciare, per giustificati motivi, all'autorizzazione, con preavviso di almeno sei mesi, ferma restando la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale di fissare un ulteriore termine massimo di tre mesi.

L'Autorità di Sistema Portuale può rivalersi sul deposito cauzionale o sulla fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, .

Art. 19 Violazioni tariffarie

La violazione delle disposizioni tariffarie approvate e rese esecutive con ordinanza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,00 a € 30.987,00, fatta salva, per le inadempienze più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

Art. 20 Norme sanzionatorie

Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro temporanei da parte di soggetti diversi da quello all'uopo autorizzato ex art. 17 L. 84/1994, ovvero che violi le disposizioni del presente Regolamento, trovano applicazione le sanzioni previste dal D.lgs 276/03.



Art. 21 Disposizioni finali

I lavoratori dell'impresa fornitrice saranno iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'art. 24, c. 2 e c. 5, della L. 84/94.

L'impresa fornitrice è comunque sottoposta a vigilanza e controllo ai sensi della L. 84/94 da parte dell'Autorità di Sistema Portuale che si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta.

Art. 22 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia, intendendosi abrogati provvedimenti, disposizioni, norme regolamentari eventualmente adottati o recepiti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ed in contrasto con la disciplina contenuta nel presente Regolamento.

Le norme comunitarie, nazionali o regionali che modifichino quanto previsto dal presente Regolamento daranno luogo alla revisione dello stesso.